

Autorità Idrica Toscana

**Al Direttore generale
Dr. Alessandro Mazzei
Alla RSU
Alle OO.SS**

**Al Responsabile del Servizio Gestione
Risorse Umane
Dr.ssa Lucia Rubegni**

Loro Sedi

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro, assenze e permessi del personale dipendente. **Proposta di modifica per adeguamento al CCNL 2019/2021.**

In riferimento al Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro, assenze e permessi del personale dipendente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 102 del 09.12.2020 ed in vigore dal 01.01.2021, si propone, con la presente, la modifica dello stesso, al fine di renderlo coerente alle nuove disposizioni del CCNL 2019/2021, del 16.11.2022.

La proposta allegata alla presente è stata predisposta dal Servizio Gestione Risorse Umane (prot. n. 17978 del 22.12.2023) e condivisa con il sottoscritto.

Le modifiche al Regolamento, il cui schema è riportato allegato alla presente (sia la versione con evidenziate le revisioni rispetto al vecchio Regolamento sia la versione al pulito), riguardano soprattutto la disciplina della pausa e del buono pasto, in base a quanto contenuto negli artt. 34 e 35 del CCNL 2019/2021.

In particolare, l'art. 34 relativo alla pausa, ha modificato la disciplina previgente, introducendo la pausa obbligatoria della durata di 10 minuti (e non di 30 minuti, come era prevista nel contratto precedente), al superamento delle sei ore di lavoro continuative. Il regolamento (art. 5) è stato pertanto adeguato a tale previsione.

L'art. 35 rubricato "Servizio mensa e buoni pasto" ha modificato la previgente disciplina contrattuale (ex artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000). La nuova disciplina contrattuale introdotta dall'art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o

Autorità Idrica Toscana

di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

All'interno del Regolamento non è stata introdotta la disciplina del buono pasto "serale", considerato che, vista l'articolazione oraria che presuppone un orario di lavoro non oltre le 19.30, le casistiche che si potrebbero presentare sono rare e comunque possono essere regolate dalla disciplina contrattuale.

La differenza rispetto al passato, relativamente al diritto al buono pasto, è però la previsione solo della pausa minima di 30 minuti e della prestazione lavorativa per almeno 1 ora dopo la pausa pranzo e non più quella di almeno 2 ore in quanto tale previsione non è più contemplata nel CCNL. In tal modo la previsione si uniforma con la disciplina contenuta per la validità dei rientri pomeridiani (qualificabili come tali con 1 ora di rientro in servizio dopo la pausa pranzo) e con la disciplina applicata per il personale dirigenziale. Resta fermo l'obbligo di svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 6 ore in coerenza con la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32113 del 31.10.2022) la quale ha stabilito che, ai fini del diritto al buono pasto, *l'attività lavorativa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.*

La proposta della riscrittura dell'art. 12 relativo al buono pasto è trasmessa altresì alle OO.SS. e alla R.S.U. in indirizzo per opportuna informativa ed ai fini di un eventuale confronto (qualora fosse ritenuto necessario), prima della relativa approvazione.

Le altre modifiche al Regolamento riguardano aspetti di dettaglio di adeguamento in coerenza con il nuovo CCNL 2019/2021.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane

Dr. Massimiliano Refi

() Documento informatico sottoscritto*

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005